

La Corte ha nuovamente cassato il dl 95. I risparmi vanno indirizzati alla perequazione

La Consulta boccia la spending

I tagli alle spese regionali non possono essere permanenti

DI MATTEO BARBERO

Un nuovo, pesante ondata alla spending review targata Monti. Lo ha assestato la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 79 depositata ieri, ha accolto il ricorso della Lombardia dichiarando illegittimo l'art. 16, comma 2, del dl 95/2012. La Consulta ha ritenuto lesivi dell'autonomia finanziaria delle regioni i tagli imposti a queste ultime da tale disposizione. Ora il nuovo governo, alle prese in questi giorni con il documento di economia e finanza pubblica, dovrà correre ai ripari, individuando meccanismi di risparmio alternativi.

La norma censurata prevedeva a carico delle regioni un «concorso» alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. In particolare, il comma 2 quantificava l'ammontare complessivo con riferimento sia agli anni 2012, 2013, 2014, che a quelli decorrere dal 2015, rimettendone il riparto fra le singole amministrazioni a un accordo fra i governatori da

sancire in Conferenza Stato-regioni e da recepire con un decreto del Mef. In caso di mancato accordo, la riduzione sarebbe stata distribuita in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal Siope.

Tale disciplina, secondo i giudici delle leggi, presentava due vizi. In primo luogo, essa imponeva tagli permanenti, in contrasto con l'orientamento ormai costante della Corte secondo cui il legislatore deve limitarsi a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente.

In effetti, non si tratta di una novità: in precedenza, la Consulta aveva, ad esempio, bocciato i commi 4, 5 e 17-bis dell'art.

20 del dl 98/2011, che avevano previsto l'estensione a tempo indeterminato di misure restrittive di finanza pubblica già previste nella precedente normativa (sentenza n. 193/2012). Come in quell'occasione, anche stavolta la Corte ha adottato una pronuncia sostitutiva, po-

nendo un termine all'efficacia dei tagli individuato nell'anno 2015. Dal 2016, quindi, le riduzioni non potranno più essere applicate, il che, ovviamente, avrà un impatto significativo sugli equilibri di finanza pubblica, per la cui salvaguardia sarà necessario individuare strumenti alternativi non elusivi del decisum della Corte. La palla, quindi, passa al nuovo

governo, che dovrà occuparsene fin da subito nel Def in via di elaborazione.

L'esecutivo Renzi (e il commissario Cottarelli) dovranno, inoltre, tenere conto anche del secondo motivo di censura. La Consulta, infatti, facendo un passo avanti rispetto ai suoi stessi precedenti, ha ritenuto illegittimo anche il meccanismo di riparto dei tagli e le modalità di utilizzo dei relativi proventi: «le disposizioni censurate», si legge nella sentenza, «non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli territori con minore capacità fiscale per abitante (come prescrive

l'art. 119, comma 3, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle risorse aggiuntive», che lo Stato (dal quale, peraltro, dovrebbero provenire) destina esclusivamente a determinate regioni per scopi diversi dal

normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, comma 5, Cost.), con riferimento a specifici ambiti territoriali e/o a particolari categorie svantaggiate. Dal tenore delle disposizioni impugnate emerge esclusivamente che il maggiore sacrificio imposto alle regioni per il solo fatto che hanno sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi si risolve in una corrispondente maggiore riduzione dei trasferimenti statali, ove non addirittura nell'obbligo di restituzione di risorse già acquisite, che vengono assicurate all'entrata del bilancio dello Stato, senza alcuna indicazione circa la loro destinazione».

I tagli, chiarisce in definitiva la Corte, sono legittimi solo se lo Stato utilizza i risparmi per finalità perequative coerenti con la disciplina costituzionale.

